

Fondazione Marzotto

ENTE MORALE

Residenza di Mortara

27036 MORTARA (PV) - Via Lomellina, 52
Tel. 0384 98354 – Fax 0384 293371
E-mail: mortara@fondazionemarzotto.it

ALLEGATO E

REGOLAMENTO INTERNO R.S.A. FONDAZIONE MARZOTTO DIP. DI MORTARA

Art. 1 – Disposizioni generali

La residenza sanitaria assistenziale (RSA) gestita dalla Fondazione Marzotto è destinata ad accogliere persone di ambo i sessi che necessitano di assistenza continua o di inserimento in struttura, che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Possono essere accettate anche persone di età inferiore, previa autorizzazione della ASL di Pavia.

Il presente regolamento è redatto in conformità con quanto contenuto nella Carta dei Servizi della Fondazione Marzotto – dipendenza di Mortara.

Art. 2 – Procedura per l'accesso e valutazione delle richieste

Per essere accolti è necessario presentare domanda di ingresso su apposito modulo che può essere reperito nell'ufficio amministrativo della Fondazione o scaricato dal sito ufficiale dell'ASL di Pavia, corredato di tutti i documenti in esso elencati.

La direzione esamina le domande e chiede le integrazioni necessarie.

Il richiedente si sottopone ad un colloquio e visita preliminare da parte di un medico della struttura.

L'ammissione in RSA rimane in ogni caso subordinata al parere positivo espresso dal direttore sanitario o, in sua assenza, da altro medico interno.

L'ospite e/o il garante, si impegnano a sottoscrivere, prima dell'ingresso dell'ospite in struttura, il contratto di ingresso su apposito modulo redatto dalla Fondazione Marzotto e sono considerati, a tutti gli effetti, unici interlocutori dell'ente. L'ospite e il garante sono solidalmente obbligati al pagamento delle rette di ricovero e di qualsiasi altro onere in esse non compreso, anche per quanto riguarda il rispetto di tutte le norme regolamentari.

L'ente dispone di un periodo di 30 giorni, dal giorno dell'ingresso in struttura, per accertare la compatibilità dell'ospite alla vita di comunità e se quest'ultima risponde alle esigenze dello stesso.

Non possono essere accolte e, se già presenti possono essere dimesse d'ufficio, persone affette da malattie o da turbe comportamentali incompatibili con la vita in comunità.

L'eventuale lista d'attesa tiene conto di diversi fattori: la dipendenza di una delle aziende facenti parte del Gruppo Marzotto, la provenienza da casa, la residenza in Mortara, la residenza sul territorio della ASL di Pavia, la compatibilità con altro ospite in caso di condivisione della camera nonché la data di presentazione della domanda.

Art. 3 – Modalità organizzativa

La scelta della sistemazione, dei programmi terapeutici, i Progetti Assistenziali Individualizzati e l'organizzazione della vita quotidiana degli ospiti sono fissati insindacabilmente dall'ente, in rapporto alle condizioni dell'ospite ed agli obiettivi di recupero o di mantenimento dell'autonomia funzionale e del benessere dell'ospite.

Fondazione Marzotto

ENTE MORALE

In particolare, durante la permanenza presso la RSA, la direzione dell'ente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la modifica della sistemazione alloggiativa iniziale quale il trasferimento in altra camera, altro reparto, cambiamento dei compagni di stanza etc. per necessità organizzative e a favore del benessere di tutti gli ospiti o per cambiamenti delle condizioni fisiche o psichiche dell'ospite, etc.

Art. 4 - Rette

La retta viene determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marzotto.

La retta dà diritto a godere del vitto, dell'alloggio, del servizio di pulizia e di tutti i servizi generali e collaterali predisposti dalla Fondazione; sono inoltre ricompresi l'assistenza medica ed infermieristica, fisioterapia e di animazione come meglio specificati nella carta dei servizi.

La retta deve essere versata nei modi e nei termini stabiliti dall'allegato A del contratto d'ingresso.

La retta mensile può essere aggiornata a discrezione della Direzione. La variazione verrà comunicata in tempo utile all'ospite e/o al garante.

L'ospite e/o il garante corrisponderanno, per ritardato pagamento, gli interessi bancari calcolati con lo stesso tasso passivo che viene applicato alla residenza dagli istituti bancari per gli scoperti di cassa, maggiorato di un punto.

Art. 5 – Posto letto

A ciascun ospite, all'atto dell'ingresso in RSA, viene assegnato il posto letto comprendente un letto, un comodino e un armadio. L'individuazione e l'assegnazione del posto letto è di competenza della direzione. All'ospite è consentito portare con sé, oltre agli effetti personali, altri oggetti che, a giudizio della direzione, non siano incompatibili con le norme di sicurezza vigenti e con le caratteristiche dell'ambiente. Non è consentita la collocazione, nelle camere assegnate, di mobili e/o altri arredi di qualsiasi natura.

Art. 6 – Orari, Assenze e Visite

L'ospite gode della massima libertà, salvo le limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante. L'ospite può uscire ed entrare in struttura tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 19.30.

La Fondazione declina ogni responsabilità di ordine sia civile che penale nei confronti degli ospiti durante le loro uscite, a meno che essi siano accompagnati da persone autorizzate dalla Fondazione.

L'ospite deve osservare il silenzio nei seguenti orari: dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 22.00 alle 7.00.

Gli ospiti che per ragioni personali si assentano temporaneamente dalla RSA sono tenuti ad avvisare preventivamente la direzione.

L'assenza ingiustificata per tre giorni provocherà la risoluzione del presente contratto.

Gli ospiti che non consumano il pranzo e/o la cena presso la RSA sono tenuti ad avvisare il personale di reparto entro le 9.00 dello stesso giorno, se non sia possibile farlo nei giorni precedenti.

Gli ospiti possono ricevere visite ed intrattenere persone, nelle loro camere e negli spazi comuni, tutti i giorni, nel rispetto degli altri ospiti e nei limiti stabiliti dagli orari di visita che sono esposti all'ingresso della struttura.

Tali orari sono fissati per garantire la tranquillità degli ospiti e lo svolgimento delle attività di reparto. Eventuali variazioni verranno tempestivamente esposte.

Tutte le visite possono essere interdette o limitate con provvedimenti a carattere temporaneo per contingenti motivi igienico-sanitari e/o organizzativi.

Fondazione Marzotto

ENTE MORALE

Art. 7 – Rapporti tra ospiti, famigliari e personale di servizio

I rapporti tra gli ospiti, i loro famigliari e il personale di servizio, devono essere improntati al rispetto reciproco, cortesia e comprensione.

I famigliari dell'ospite sono invitati a visitare periodicamente il loro parente affinché non si interrompa la normale continuità affettiva.

In particolare i famigliari dell'ospite devono prestare particolare ed assidua assistenza al proprio parente qualora questi venga a trovarsi in stato di fase terminale.

L'ospite e i suoi famigliari non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e non devono fare pressioni sul personale stesso per ottenere un trattamento di favore.

L'ospite e/o il garante devono segnalare ogni eventuale inadempienza nei servizi e/o reclamo, rivolgendosi direttamente alla direzione.

E' vietato al personale di servizio accettare regali o mance da parte degli ospiti e dei loro famigliari.

Art. 8 – Ristorazione

La RSA fornisce agli ospiti il vitto predisposto secondo la tabella dietetica appositamente elaborata sulla base delle linee guida per la ristorazione nelle RSA emanate dalla ASL di Pavia. Il servizio di ristorazione è affidato ad una ditta esterna. Il menù giornaliero è uguale per tutti. Eccezioni vengono fatte per i soggetti bisognosi di diete particolari, su esplicita prescrizione medica. I pasti devono essere consumati nei luoghi e negli orari stabiliti dalla direzione, d'intesa con la direzione sanitaria.

Previa autorizzazione della direzione sanitaria, durante la somministrazione dei pasti è consentita la presenza di un solo parente per ogni ospite e solamente nel caso in cui necessiti di aiuto. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla direzione sanitaria.

Nel rispetto ed a garanzia delle norme igienico-sanitarie è fatto divieto a chiunque di introdurre generi alimentari deperibili in RSA. È vietato far uscire dall'istituto alimenti che sono destinati all'ospite, anche se da questi non consumati durante i pasti.

Art. 9 – Dimissioni volontarie e d'ufficio

In caso di disdetta dell'alloggio, l'ospite e/o il garante devono darne comunicazione scritta alla direzione con almeno 30 giorni di anticipo, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di mancato preavviso, la RSA si riserva il diritto di addebitare l'importo della retta per i giorni di mancato preavviso.

La Fondazione procede alle dimissioni d'ufficio di un ospite, con il preavviso di almeno cinque giorni, nei seguenti casi:

- la comunicazione di disdetta fatta per iscritto dall'ospite e/o dal garante con anticipo di 30 gg;
- assenza ingiustificata dell'ospite per tre o più giorni;
- entro 30 giorni dall'ingresso, qualora il Direttore Sanitario della struttura ravvisi incompatibilità con i servizi offerti dalla RSA;
- il mancato pagamento della retta anche per una mensilità o parte di essa;
- la mancata accettazione, da parte dell'ospite e/o del garante, dell'eventuale variazione delle rette come previsto dall'art. 6 del contratto d'ingresso e delle variazioni di stanza e/o reparto come previsti dall'art.7 del contratto di ingresso;
- la variazione delle condizioni sanitarie dell'ospite, certificate dal medico curante della RSA, che lo rendono incompatibile con i servizi offerti dalla struttura e che possono porre a rischio la sicurezza per sé e/o per gli altri
- l'inosservanza del Regolamento interno.

ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. N. 1376 DEL 29 OTTOBRE 1960. REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 24 NOVEMBRE 1960

Fondazione Marzotto

ENTE MORALE

Le cause sopra elencate sono considerate palese violazione del rapporto contrattuale e costituiscono causa di risoluzione del contratto. E' pertanto dovere del garante provvedere all'accompagnamento ed al trasporto dell'ospite dimesso. In caso di diniego dei famigliari, il trasporto viene organizzato ed effettuato direttamente dalla Fondazione nel rispetto delle garanzie di tutela dell'ospite.

Art. 10 – Decessi e locale di osservazione

In caso di decesso dell'ospite presso la RSA, la salma viene composta nel locale di osservazione e ne viene autorizzato il trasporto secondo le leggi vigenti di polizia mortuaria.

A richiesta dei famigliari dell'ospite defunto, la RSA può mettere a disposizione il locale di osservazione fino allo svolgimento delle esequie.

Su richiesta dei famigliari dell'ospite defunto, le esequie potranno essere celebrate nella Cappella interna della struttura; dell'organizzazione e degli accordi con il sacerdote dovranno occuparsi i parenti dell'ospite e darne comunicazione tempestiva alla direzione.

La scelta dell'impresa di onoranze funebri rientra nella libera ed insindacabile scelta dei parenti. Il conferimento o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre, ossia il disbrigo di pratiche amministrative e di ogni altra attività connessa al funerale, sono vietate all'interno della RSA, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge regionale n. 22 del 18.11.2003 e dell'art. 31 comma 2 del regolamento regionale di attuazione n. 6 del 09.11.2004. Presso il locale di osservazione è disponibile per la consultazione un elenco telefonico aggiornato della zona.

Art. 11 – Obblighi e contegno degli ospiti e dei terzi

L'ospite, il garante, i parenti e i visitatori:

- sono tenuti a rispettare le regole di vita comunitaria fissate a tutela della tranquillità di ognuno, in particolare per quanto attiene agli orari di riposo diurno e notturno e la tutela della riservatezza.
- Non devono mancare di rispetto alla casa di riposo e tenere un comportamento rispettoso nei confronti del personale dell'istituto e della direzione
- Devono rivolgersi agli uffici amministrativi e alla direzione per qualsiasi reclamo
- Non possono pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal programma di servizio e non devono fare pressioni sul personale per ottenere un trattamento di favore
- Non possono maneggiare, riparare o manomettere televisori, condizionatori e altri apparecchi e i vari impianti sia elettrici che meccanici che sono affidati alla gestione del personale
- Non possono fumare nelle camere ed in qualsiasi altro locale interno alla struttura
- Non possono tenere stufette, fornelli, ferri da stiro, frigoriferi, macchine da caffè elettriche, coperte termiche, phon etc.
- Devono controllare con frequenza e non lasciare sempre nella presa, il carica batterie dei telefoni cellulari
- Non possono tenere armi di qualsiasi genere, sia proprie che improprie, compresi coltelli e forbici
- Non possono lavare indumenti nei lavabi
- Non possono tenere negli armadi e comodini cibi deteriorabili
- Non possono gettare acqua o immondizia dalle finestre
- Non possono stendere biancheria alle finestre
- Non possono introdursi nei locali diversi da quelli a loro destinati, nonché nelle cucine di reparto e nei locali di lavanderia, stireria, deposito etc.

ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. N. 1376 DEL 29 OTTOBRE 1960. REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 24 NOVEMBRE 1960

Fondazione Marzotto

ENTE MORALE

- Non possono introdurre animali di qualsiasi specie
- Non possono asportare dai locali comuni ogni cosa che costituisce arredo dei locali stessi
- Le azioni degli ospiti che rientrassero tra i reati previsti dal codice penale saranno denunciate alle competenti autorità.

A seconda della gravità delle violazioni alle presenti norme e alla loro reiterazione, la direzione potrà infliggere le seguenti punizioni:

- ammonizione verbale
- ammonizione scritta
- diffida
- allontanamento dalla RSA.

L'ospite, dal momento in cui è alloggiato nell'ambiente assegnatogli, si impegna a:

- osservare le regole di ordine ed igiene dell'ambiente
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e segnalare l'eventuale cattivo funzionamento degli stessi al personale di reparto
- collaborare con il personale di servizio che deve procedere a pulizie, controlli e riparazioni

L'ospite ed il garante sono inoltre tenuti a risarcire l'amministrazione dell'ente per i danni arrecati a cose e/o persone.

Ciascun ospite deve mantenere condotta irreprensibile sotto ogni riguardo, osservando tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 12 – Residenza

Il giorno di accoglimento definitivo dell'ospite in struttura, l'Ente provvederà al cambio di residenza presso: Fondazione Marzotto R.S.A. Ente morale, Via Lomellina, 52 – 27036 Mortara.